

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
13 luglio 1995

Causa T-545/93

**Heinz Kschwendt**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Assegno per figli a carico – Indennità scolastica –  
Spese mediche – Ripetizione dell'indebito»

Testo completo in francese . . . . . II - 565

**Oggetto:** Annullamento delle decisioni della Commissione 3 febbraio 1993, 29 marzo 1993 e 21 giugno 1993, le quali constatano che il ricorrente non ha diritto a talune prestazioni, a favore di sua figlia, e ordinano la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

**Esito:** Rigetto.

**Sunto della sentenza**

Il ricorrente, dipendente di grado A4, percepiva dal 1986 al 1992, a favore di sua figlia Karin, l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica e l'indennità forfettaria per le spese di viaggio annuale dalla sede di servizio al luogo di origine. Karin Kschwendt era iscritta, come figlia a carico, al regime comune di

assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee (regime comune di assicurazione malattia).

Dal 1° ottobre 1986 Karin Kschwendt risultava iscritta alla facoltà di chimica dell'università di Kaiserslautern. Ella praticava altresì tennis professionistico ad alto livello.

Non avendo il ricorrente esibito la documentazione relativa ai redditi e agli studi di sua figlia, la Commissione sospendeva il versamento delle due indennità e il rimborso delle spese mediche di Karin Kschwendt.

Con una prima decisione 3 febbraio 1993, la Commissione sopprimeva l'indennità scolastica a decorrere dal 1° agosto 1986 e l'assegno per figli a carico a decorrere dal 1° ottobre 1986, con la motivazione che l'interessata non aveva mai soddisfatto le condizioni per la concessione di queste indennità.

Una seconda decisione 3 febbraio 1993 ripeteva dal ricorrente le somme indebitamente versategli in relazione a entrambe le indennità, dal 1986 al 1992. Con la stessa decisione al ricorrente veniva comunicato che sua figlia non rientrava più nel regime comune di assicurazione malattia; una decisione 29 marzo 1993 richiedeva la restituzione dei rimborsi spese malattia a decorrere dal 1° ottobre 1987.

Infine, con decisione 21 giugno 1993 si richiedeva al ricorrente la restituzione delle somme versategli dal 1987 al 1991 a titolo di indennità forfettaria, a favore di sua figlia per le spese di viaggio annuale al luogo di origine.

Il reclamo presentato dal ricorrente il 21 aprile 1993 è stato respinto.

## Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 21 giugno 1993

Poiché le condizioni di ricevibilità dei ricorsi contenziosi sono tassative e inderogabili, il Tribunale rileva di ufficio l'irricevibilità delle conclusioni che, in violazione dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, non siano state previamente sottoposte all'esame dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) (punto 26).

Riferimento: Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B/Commissione (Racc. pag. II-761, punto 13); Tribunale 16 luglio 1992, causa T-1/91, Della Pietra/Commissione (Racc. pag. II-2145); Tribunale 30 marzo 1993, causa T-4/92, Vardakas/Commissione (Racc. pag. II-357)

La citata decisione 21 giugno 1993 è intervenuta dopo la presentazione del reclamo e non è quindi stata oggetto di un procedimento precontenzioso. Il Tribunale ritiene tuttavia necessario esaminare se le conclusioni volte all'annullamento di questa decisione possano essere considerate come aventi lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo (punto 27).

Infatti, se le conclusioni presentate dal dipendente dinanzi al giudice comunitario devono contenere censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, queste ultime possono tuttavia essere sviluppate, dinanzi al giudice comunitario, mediante la deduzione di motivi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. Ne deriva che le disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, anche se si propongono di consentire una composizione amichevole della lite fra il dipendente e l'amministrazione, non hanno tuttavia lo scopo di vincolare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa; il ricorso contenzioso non modifica infatti né la causa né lo scopo del reclamo. Il ricorso contenzioso può così comportare domande diverse da quelle contenute nel reclamo (punti 29 e 30).

Riferimento: Corte 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punto 10); Tribunale 10 marzo 1989, causa 126/87, Del Plato/Commissione (Racc. pag. 643, punto 12); Vardakas/Commissione, citata; Tribunale 30 novembre 1993, causa T-15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II-1327)

Questa giurisprudenza non autorizza tuttavia il ricorrente a modificare l'oggetto della sua domanda nella fase del procedimento contenzioso. Orbene, risulta che, domandando, nel ricorso contenzioso, l'annullamento della decisione 21 giugno 1993, che ingiungeva la restituzione degli importi ritenuti indebitamente versati a titolo delle spese di viaggio annuale di sua figlia, il ricorrente ha esteso l'oggetto della domanda formulata nel suo reclamo. Ne discende che le conclusioni volte all'annullamento di tale decisione non possono essere considerate logicamente e direttamente collegate alle domande e alle censure che il ricorrente ha mosso dinanzi all'AIPN nel suo reclamo. Non avendo costituito oggetto di un procedimento precontenzioso, tale domanda è, di conseguenza, irricevibile.

## Sul merito

*Sulla domanda volta all'annullamento della prima decisione 3 febbraio 1993, che sopprime l'indennità scolastica e l'assegno per figli a carico*

a) Sulla legittimità della prima decisione 3 febbraio 1993, nella parte in cui sopprime l'indennità scolastica

– Per quel che riguarda la condizione relativa alla frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto di insegnamento ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VII

Il Tribunale rileva preliminarmente che, per godere dell'indennità scolastica, il figlio non solo deve seguire una formazione in un istituto di insegnamento, ma deve frequentare tale istituto regolarmente e a tempo pieno. Inoltre, lo studente interessato è tenuto a seguire effettivamente il programma di insegnamento previsto dagli statuti dell'istituto di insegnamento frequentato (punto 49).

Riferimento: Corte 21 novembre 1991, causa C-145/90 P, Costacurta/Commissione (Racc. pag. I-5449, punto 6); Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89, Costacurta/Commissione (Racc. pag. II-93, punto 26); Tribunale 29 gennaio 1993, causa T-86/91, Wery/Parlamento (Racc. pag. II-45, punto 50)

Orbene, risulta dagli atti che la carriera di giocatrice di tennis professionista di Karin Kschwendt non le ha materialmente permesso di frequentare dal 1° ottobre 1986 regolarmente e a tempo pieno l'insegnamento impartito dalla facoltà di chimica dell'università di Kaiserslautern. Il solo fatto che questo istituto impartisca un insegnamento la cui durata è superiore a quella richiesta nella conclusione 166/87, adottata dal collegio dei capi di amministrazione delle istituzioni comunitarie ai fini dell'interpretazione dell'art. 3 dell'allegato VII dello Statuto, vale a dire almeno sedici ore di corso e/o di esercitazioni pratiche settimanali, non è sufficiente a rimettere in questione le conclusioni del Tribunale; il ricorrente, infatti, non ha neppure dimostrato che sua figlia abbia frequentato regolarmente la facoltà, anche solo entro i limiti del tempo minimo fissato nella conclusione 166/87, durante il periodo controverso (punti 50 e 57).

b) Sulla legittimità della prima decisione 3 febbraio 1993, nella parte in cui sopprime l'assegno per figli a carico

– Per quel che riguarda la condizione della formazione scolastica o professionale, ai sensi dell'art. 2, n. 3, dell'allegato VII

Il Tribunale rileva preliminarmente che la conclusione 176/87 del collegio dei capi d'amministrazione considera adempita d'ufficio la condizione che il figlio «riceva una formazione scolastica» se l'istituto frequentato impartisce, settimanalmente, almeno dieci ore di corsi e/o esercitazioni pratiche all'allievo o allo studente interessato (punto 67).

Benché non vincolato dalla condizione posta da questa conclusione, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, essa ha interpretato in modo corretto e ragionevole le disposizioni statutarie controverse (punto 68).

Poiché l'assegno per figli a carico, previsto a favore di un figlio che riceve una formazione scolastica o professionale è, ai sensi della citata disposizione statutaria, concesso su richiesta motivata del dipendente interessato, ne consegue che incombe a quest'ultimo l'onere di produrre gli elementi di prova necessari allo scopo. Orbene, il ricorrente non ha provato che sua figlia abbia effettivamente seguito, se non in maniera intermittente, i corsi impartiti dalla facoltà di chimica dell'università di Kaiserslautern, nemmeno entro i limiti del tempo minimo fissato dalla citata conclusione 176/87. Di conseguenza, non può considerarsi che l'interessata abbia ricevuto una formazione scolastica o professionale ai sensi dell'art. 2, n. 3, di detto allegato (punti 69 e 70).

— Per quel che riguarda i motivi di gravame tratti dai redditi della figlia del ricorrente

Il Tribunale, in via preliminare, rileva da una parte che il dipendente ha diritto all'assegno per figli a carico soltanto finché il figlio sia effettivamente da lui mantenuto e, dall'altra, che incombe all'interessato provare che il figlio è a suo carico (punto 81).

Benché non vincolato dalla conclusione 188/89, che interpreta l'art. 2, n. 2, dell'allegato VII, il Tribunale rileva che detta conclusione si riferisce a ragione, per determinare la nozione di figlio a carico, cioè di figlio effettivamente mantenuto dal dipendente, ai redditi del figlio, dedotti gli oneri sociali e al lordo delle imposte, senza prendere in considerazione la nozione di oneri professionali fatti valere dal ricorrente (punto 83).

A tale riguardo, il Tribunale constata che i redditi percepiti complessivamente da Karin Kschwendt dal 1989 al 1993 in relazione all'esercizio delle sue attività sportive sono largamente superiori alle soglie massime di reddito fissate dalla conclusione 188/89. In ogni caso, risulta dagli atti che gli oneri professionali cui

la figlia del ricorrente, in base alle affermazioni di quest'ultimo, sarebbe eventualmente esposta nell'ambito della sua attività di giocatrice di tennis non sono mai stati dimostrati dal ricorrente (punti 84 e 85).

Ne consegue che non può ritenersi che Karin Kschwendt sia stata mantenuta effettivamente dal ricorrente, quanto meno dal 1989 in poi, e che questi non poteva quindi, in ogni caso, avere diritto, a partire da questa data, all'assegno per figli a carico in favore di sua figlia (punto 87).

– Per quel che riguarda la mancata iscrizione della figlia del ricorrente a un regime nazionale di assicurazione malattia

Il Tribunale respinge l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale, anche volendo ammettere che i redditi di sua figlia abbiano superato la soglia di risorse statutaria, egli avrebbe comunque diritto a rivendicare il beneficio di cui alle disposizioni della conclusione 188/89, secondo cui «il figlio viene considerato rimanere a carico del dipendente qualora non sia coperto da un regime nazionale di assicurazione malattia», ciò che sarebbe stato il caso di Karin Kschwendt fino al 1° settembre 1993 (punto 95).

Al riguardo, il Tribunale si limita a rilevare che, poiché dal 1° ottobre 1986 Karin Kschwendt non poteva più essere considerata figlio a carico del dipendente, ella non aveva più alcun diritto ad essere coperta contro i rischi di malattia dal regime comune di assicurazione malattia, il cui beneficio è appunto riservato ai figli a carico del dipendente (punto 92).

Di conseguenza, la mancata iscrizione a un regime nazionale di assicurazione malattia, qualora si ritenesse dimostrata, risulterebbe direttamente dal fatto che Karin Kschwendt è rimasta, senza averne diritto, iscritta al regime comune di assicurazione malattia a causa dello stesso comportamento del ricorrente. Questi non può quindi essere ammesso a valersi del suo stesso venir meno agli obblighi statutari (punto 94).

*Sulla domanda volta all'annullamento della decisione 3 febbraio e della decisione 29 marzo 1993, relativa alla restituzione delle indennità e delle prestazioni considerate indebitamente versate al ricorrente*

Per quel che riguarda l'evidenza dell'irregolarità dei versamenti controversi, tale che il ricorrente non avrebbe potuto non esserne a conoscenza

Il Tribunale rammenta che il requisito dell'evidenza dell'irregolarità dei versamenti si ritiene sussistere allorché l'irregolarità di cui è causa non avrebbe dovuto sfuggire a un dipendente normalmente diligente. A tale effetto, la Corte e il Tribunale tengono conto, per ciascun caso di specie, della capacità del dipendente interessato di procedere alle verifiche necessarie. Gli elementi presi in considerazione dal giudice comunitario al riguardo sono relativi al livello di responsabilità del dipendente, al suo grado e alla sua anzianità, al grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni di concessione dell'indennità, così come all'importanza dei mutamenti verificatisi nella sua situazione personale o familiare, allorché il versamento della somma controversa è legato alla valutazione, da parte dell'amministrazione, di tale situazione (punti 103 e 104).

Riferimento: Corte 11 luglio 1979, causa 251/78, Broe/Commissione (Racc. pag. 2393); Corte 17 gennaio 1989, causa 310/87, Stempels/Commissione (Racc. pag. 43); Tribunale 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89, Costacurta/Commissione (Racc. pag. II-93); Tribunale 10 maggio 1990, causa T-117/90, Sens/Commissione (Racc. pag. II-185); Tribunale 28 febbraio 1991, causa T-124/89, Kormeier/Commissione (Racc. pag. II-125); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pag. II-227)

Nel caso di specie, il Tribunale considera che il ricorrente non ha dato prova della normale diligenza che si esige in questi casi. Egli non poteva ignorare che le attività sportive di sua figlia erano manifestamente incompatibili con la frequenza regolare e a tempo pieno della facoltà di chimica. A tale riguardo, il Tribunale rileva che lo stesso ricorrente ha, d'altronde, riconosciuto, senza tuttavia darne avviso all'amministrazione, il carattere irregolare dei versamenti delle indennità e delle prestazioni controverse dal mese di settembre 1991 e che egli non poteva ignorare che tale era la situazione già dal 1° ottobre 1986. Il ricorrente non poteva, tanto meno, ignorare che, ai sensi delle chiare disposizioni dell'art. 72, n. 1,

dello Statuto, sua figlia non poteva più essere coperta, a partire da quest'ultima data, dal regime comune di assicurazione malattia (punti 105, 106 e 107).

È d'altra parte accertato che Karin Kschwendt ha percepito somme, la minore delle quali superava ampiamente la soglia statutaria. Inoltre, il ricorrente non contesta di non avere mai informato la propria istituzione dei cambiamenti sopravvenuti nella situazione di sua figlia, quando tali modificazioni erano manifestamente idonee ad influire sul suo diritto al versamento delle indennità e prestazioni controverse (punti 108 e 109).

Infine, volendo supporre sia che le disposizioni statutarie avessero carattere ambiguo sia che il ricorrente non avesse avuto conoscenza delle decisioni del collegio dei capi d'amministrazione che interpretano tali disposizioni, egli non poteva tuttavia ignorare, dall'inizio, di non avere diritto alle indennità e prestazioni controverse, in assenza, da una parte, di una frequenza regolare e a tempo pieno di un istituto di insegnamento da parte di sua figlia e, dall'altra, di una regolare formazione scolastica o professionale (punto 110).

Più in generale, dagli elementi di prova fattuali acquisiti agli atti dalla convenuta, la cui veridicità sostanziale non è contestata dal ricorrente, risulta che le irregolarità che inficiano i versamenti controversi erano di evidenza tale che questi non poteva non averne conoscenza (punto 111).

### Sulle spese

Il Tribunale condanna il ricorrente a sopportare tutte le spese, a motivo del carattere manifestamente abusivo del ricorso. Il ricorrente, infatti, non contesta che gli incomba l'onere della prova; egli non ha tuttavia mai apportato, nel corso del procedimento contenzioso né in quello precontenzioso, il minimo elemento di fatto che permettesse di verificare le sue allegazioni, persino se alcune di queste prove si trovavano in suo possesso e non avrebbero potuto esser prodotte se non da lui.

numerici, precisi e concordanti, raccolti con un lavoro considerevole dai servizi della Commissione e relativi all'attività di giocatrice professionale di tennis esercitata da sua figlia nonché ai redditi di quest'ultima (punto 119).

Il Tribunale constata che il ricorrente ha inoltre espressamente riconosciuto che non poteva ritenersi che sua figlia avesse frequentato regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento, né ricevuto una formazione scolastica o professionale per il periodo successivo al settembre 1991. Orbene, il 23 settembre 1991 il ricorrente ha tuttavia presentato ai servizi della Commissione una domanda di indennità scolastica e di assegni per figlio a carico, riferentesi all'anno 1991/1992, nonostante la Commissione, con nota 29 agosto 1991, lo avesse interpellato in relazione ai redditi di sua figlia, avvertendolo che entrambe le indennità controverse gli sarebbero state versate, per il futuro, a titolo provvisorio (punto 121).

**Dispositivo:**

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **Il ricorrente è condannato alle spese.**